



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARITATI e DELLA MONICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2011

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge deriva dall'atto Senato n. 2711, recante disposizioni in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, con il quale già si proponeva di apportare talune modifiche alla disciplina delle cause di ineleggibilità alle cariche elettive in capo a titolari di funzioni pubbliche di particolare rilievo. La normativa vigente presenta infatti in più aspetti profili di irragionevolezza, di incompletezza e talora anche di incongruenza rispetto al fine di evitare che il candidato possa valersi nei confronti dell'elettorato della funzione svolta, suscettibile di influenzare in maniera indebita il voto, di cui si deve invece garantire l'assoluta libertà, nel momento della formazione oltre che in quella dell'espressione della scelta elettorale, in quanto funzionale all'attuazione del principio democratico.

Al fine di bilanciare tale esigenza di garanzia della corretta formazione della scelta elettorale con il diritto di elettorato passivo, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede a modificare l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati relativamente alla carica di parlamentare. Si precisa a questo proposito che le cause di ineleggibilità si riferiscono non solo ai magistrati ordinari, ma anche a quelli amministrativi, contabili e militari; accomunati tutti dal dovere di imparzialità e indipendenza e rispetto ai quali si manifesta la medesima esigenza di evitare che la funzione svolta possa rappresentare un elemento idoneo ad influenzare indebitamente la corretta formazione della scelta elettorale dei cittadini. A tal fine, si prevede che i magistrati non possano

candidarsi nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione dell'ufficio giudiziario nel quale sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Al fine di garantire in maniera più pregnante la libera formazione della scelta elettorale dei cittadini, si è inoltre previsto che non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive. Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza ed imparzialità del magistrato (che oltre ad essere deve anche apparire dotato di tali requisiti), si è previsto che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Analoghe cause di ineleggibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono previste dall'articolo 2 del disegno di legge in relazione alle elezioni per il Parlamento europeo.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce infine che le norme introdotte dall'articolo 1 costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali, al fine di evitare che il legislatore regionale possa derogare alla disciplina prevista, privando i cittadini di adeguate garanzie in ordine alla libertà di formazione ed espressione della scelta elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari)

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura, in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura.

4. I magistrati eletti, che abbiano concluso il loro mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni giurisdizionali in uffici giudiziari collocati nel territorio

della regione nella quale è compreso il collegio in cui sono stati eletti, per un periodo di cinque anni».

Art. 2.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura».

Art. 3.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali)

1. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali.